C O M U N E D I C O D O G N È
(Provincia di Treviso – Regione Veneto)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE – REVISIONE

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Motivazione	Data	Edizione	Revisione
AGGIORNAMENTO	***18/04/17***	***01/2017 - APRILE 2017***	***00***

Elaborazione Tecnica

STUDIOFIER&ASSOCIATI

Via Roma, 9/a – 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)

Riferimento Normativo:

Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

INDICE

PREMESSA 3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 4
2. CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL PIANO 7
2.1 INDIRIZZI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI 7
2.2 INDIRIZZI DELLA REGIONE VENETO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 11
2.3 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE 13
2.4 INFRASTRUTTURE STRADALI 14
2.5 FASCE DI TRANSIZIONE 17
3. CRITERI PARTICOLARI DI REDAZIONE DEL PIANO 18
3.1 ANALISI TERRITORIALE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI CODOGNÈ 18
3.2 CRITERI DI ZONIZZAZIONE 18
3.3 INDAGINI FONOMETRICHE 19
4. SCELTE ADOTTATE 22
4.1 AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I) E ZONE LIMITROFE 22
4.2 AREE RESIDENZIALI (CLASSE II) 22
4.3 AREE DI TIPO MISTO (CLASSE III) E AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA (CLASSE IV) 23
4.4 AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI (CLASSE V) 23
4.5 AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (CLASSE VI) 23
4.6 UNITÀ PRODUTTIVE "FUORI ZONA" 24
4.7 FASCE STRADALI 26
5. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO 28

PREMESSA

La presente relazione si riferisce all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Codognè, elaborato ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21. Obiettivo fondamentale del Piano di classificazione acustica è quello di **prevenire il deterioramento acustico del territorio comunale**, con tutte le conseguenze che esso comporta dal punto di vista sanitario e di qualità della vita.

L'opportunità di rivedere la classificazione acustica di alcune zone del territorio comunale è scaturita principalmente dalla necessità di adeguare il Piano vigente rispetto alle previsioni del Piano degli interventi, nonché dalla necessità di risolvere alcune criticità acustiche emerse nel territorio di Codognè negli ultimi anni.

Le sorgenti sonore principali responsabili dell'inquinamento acustico urbano sono il traffico veicolare stradale e ferroviario e le sorgenti fisse costituite da macchine ed impianti installati presso attività produttive industriali, artigianali e attività agricole, nonché presso pubblici esercizi e altre attività di vario genere.

In prima analisi, si deve riconoscere che **il traffico veicolare è oggi, di fatto, la causa in genere più importante della rumorosità urbana, interessando buona parte del territorio comunale abitato.**
Il DPR 30 marzo 2004 n° 142 è intervenuto nel disciplinare la tutela dal rumore stradale, fissando i limiti acustici e individuando, per ciascuna tipologia di strada, l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica stradale, ossia della striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura a partire dal confine stradale, per la quale vengono stabiliti i limiti di immissione del rumore.

Il Piano, una volta approvato, andrà a sostituire il vigente Piano di classificazione acustica comunale, approvato dall'Amministrazione comunale nel 2000.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **D.P.C.M. 1 marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha stabilito l'obbligo per tutti i Comuni (art. 2, comma 1) di adottare una classificazione acustica in zone, "ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" consentiti nel territorio; tali limiti sono stati correlati nel medesimo Decreto a sei distinte classi di destinazione d'uso del territorio (Tabb. I e II).
Successivamente, la Regione Veneto, con **Deliberazione di Giunta 21 settembre 1993 n. 4313** ha fornito i "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991".

La **Legge 26 ottobre 1995 n. 447** "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (con le modifiche dell'art. 7 della Legge 31.07.2002 n. 179) ha ribadito la competenza dei Comuni per la classificazione acustica del territorio comunale, evidenziando la necessità del susseguente coordinamento degli strumenti urbanistici adottati con le determinazioni della classificazione suddetta (art. 6 commi 1a, 1b).
Ha altresì attribuito ai Comuni:

- l'obbligo di adottare piani di risanamento acustico (art. 6 comma 1c, art. 7) laddove i livelli sonori rilevati fossero incompatibili con la classificazione acustica del territorio, stabilendo opportuni ulteriori adempimenti al fine di abbattere l'inquinamento acustico;
- l'esercizio di attività di controllo del rispetto delle normative per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni, provvedimenti, licenze e autorizzazioni (art. 6 comma 1d);
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico (art. 6 comma 1e);
- il rilevamento ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 comma 1f);
- l'esercizio di funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza di prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e da sorgenti fisse, da macchine rumorose e attività svolte all'aperto (art. 6 comma 1g, art. 14 comma 2);
- la concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e spettacoli temporanei o mobili (art. 6 comma 1h);
- l'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6 comma 2).

Il **D.P.C.M. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio previste nella zonizzazione acustica Comunale.

Il **D.M. dell'Ambiente 16 marzo 1998** "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ha precisato le modalità di misura del rumore.

La **Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999 n. 21** ha imposto l'obbligo ai Comuni di:

- provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. (art. 3 comma 1),
- verificarne la conformità alle Direttive regionali (art. 3 comma 3),
- adeguarli a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti di quelli vigenti (art. 3 comma 4);
- coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica (art. 3 comma 5).

Ha ribadito, altresì, la necessità di predisporre piani di risanamento acustico (art. 5) e svolgere attività di controllo delle emissioni sonore da attività temporanee (cantieri edili, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, attività sportive o ricreative rumorose, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni) (artt. 7, 8).

Il **D. M. dell'Ambiente 29 novembre 2000** (con le modifiche di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23.11.2001) ha definito i criteri per l'attuazione dei piani di risanamento acustico da parte delle società o enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Il **D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142** ha disciplinato, come verrà meglio descritto in seguito, la tutela dal rumore stradale.

Il **Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70**, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011 ha modificato l'art. 8 della Legge 447 introducendo il comma 3-bis, secondo il quale "nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di

costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Il **DPR 19 ottobre 2011 n. 227**, entrato in vigore il 18 febbraio 2012, contiene un regolamento semplificativo circa gli adempimenti amministrativi sui temi ambientali e in particolare fornisce nuove disposizioni riguardanti la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995.

Il D.Lgs. n. 41/2017 e il D.Lgs. n.42/2017 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 4-4-2017) riguardano fondamentale la disciplina in materia di (rispettivamente) macchine rumorose operanti all'aperto e rumore ambientale.

In particolare il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 cerca di risolvere in modo definitivo alcune criticità normative, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore.

All'art.7 del D.Lgs. n.42/2017 si indica che a decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.

Interessante è invece che In attuazione della Legge Europea viene prevista anche una modifica della disciplina delle sorgenti sonore viene aggiunta la definizione di "sorgente sonora specifica" ovvero sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale (vedi nuova lettera d bis), ma si riscrive anche la definizione di "valore di attenzione": il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9. Si inserisce anche la definizione di "valore limite di immissione specifico": il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Si prevede poi una previsione specifica: «Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, *laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.»*.

La figura del tecnico competente

Gli artt. 20 e seguenti riguardano invece le figure del **Tecnico competente**: individuati i criteri generali per l'esercizio della professione: previsto un riferimento ad un elenco nominativo dei soggetti abilitati (la domanda per l'iscrizione viene riportata all'allegato 1 del D.Lgs. n.42/2017); l'art. 21 del decreto regola i dettagli della gestione dell'elenco mentre l'art. 22 indica i requisiti per l'iscrizione; all'art. 23 le caratteristiche del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento.

2. CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL PIANO

2.1 INDIRIZZI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI

La classificazione acustica prevede l'individuazione sul territorio comunale di sei zone acustiche differenti, ciascuna caratterizzata da limiti acustici diversi. In linea di principio alle sei zone corrispondono le diverse destinazione d'uso del territorio. Le sei classi individuate sono le seguenti:

- **Classe I - Aree particolarmente protette:** aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- **Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- **Classe III - Aree di tipo misto:** aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- **Classe IV - Aree di intensa attività umana:** aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **Classe V - Aree prevalentemente industriali:** aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **Classe VI - Aree esclusivamente industriali:** aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe sono stati abbinati limiti diurni e notturni massimi di livello sonoro tollerato in un "Tempo di riferimento".

La Legge 26.10.95 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha posto le premesse per una revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell'inquinamento acustico, definendo specifici parametri da utilizzare come termine di riferimento nel monitoraggio del rumore:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valori limite di immissione (assoluti, differenziali):** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.
- valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore

I suddetti limiti sono stati successivamente quantificati nel D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio (in precedenza definite) e dei "tempi di riferimento" (diurno, 06.00-22.00, e notturno, 22.00-06.00).

Valori limite di EMISSIONE - Leq in $dB_{(A)}$

Valori massimi di rumorosità che possono essere emessi dalle singole sorgenti sonore.

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		**TEMPI DI RIFERIMENTO**	
		DIURNO (06.00-22.00)	**NOTTURNO (22.00-06.00)**
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di IMMISSIONE - Leq in dB (A)

Valori massimi di rumorosità ammessi in una zona e comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti.

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		**TEMPI DI RIFERIMENTO**	
		DIURNO (06.00-22.00)	**NOTTURNO (22.00-06.00)**
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità - Leq in dB (A)

Obiettivi di rumorosità minima da raggiungere nelle varie zone del territorio comunale:

Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		**TEMPI DI RIFERIMENTO**	
		DIURNO (06.00-22.00)	**NOTTURNO (22.00-06.00)**
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di Attenzione

Trattasi dei limiti posti dalla tabella dei valori di qualità maggiorati di 10 $dB_{(A)}$ (periodo diurno) e 5 $dB_{(A)}$ (periodo notturno) per rumorosità della durata di un'ora oppure i valori, sempre della stessa tabella, per tempi superiori.

Valori limite differenziali di immissione

Per quanto concerne gli ambienti abitativi che si trovano nelle zone di classe I, II, III, IV, V, oltre ai limiti sopra indicati, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo **(criterio del limite massimo differenziale):**

a) 5 $dB_{(A)}$ durante il periodo diurno

b) 3 $dB_{(A)}$ durante il periodo notturno.

Il livello di rumore residuo è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Il livello di rumore ambientale è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali).

Il criterio differenziale non si applica:

1) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

2) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

2.2 INDIRIZZI DELLA REGIONE VENETO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Il riferimento normativo particolare per l'applicazione dei provvedimenti legislativi nazionali nella redazione dei piani di classificazione acustica è la D.G.R. del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 88 del 19 ottobre 1993.

Tale normativa fissa i criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991. Le classi previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, vengono ulteriormente precisate nei seguenti termini.

Classe I: aree particolarmente protette

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori non inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri.
2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali e i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione.
3. Le aree di particolare interesse urbanistico:
   - i beni paesaggistici e ambientali vincolati;
   - le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, qualora non interessati da uso agricolo e comunque solo per aree non ricadenti in aree edificate;
   - i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1.03.91, cioè quei centri storici classificati dal P.R.G. vigente come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
   - i parchi, le riserve, le aree a tutela paesaggistica, le zone umide e le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali in cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare nelle altre classi.

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

In questa classe sono inserite le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali". Si tratta in genere di quartieri residenziali, che non hanno assi di attraversamento significativi della rete viaria, classificati con Zona C del PRG vigente.

Classe III: aree di tipo misto

In questa classe sono inseribili:

1. Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali salvo quelle già inserite in classe I. Nello specifico, possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate come zona E dal PRG vigente, nonché le sottozone E1, E2, E3 della legge 24.
2. Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali. In tale classe devono essere inserite le aree urbane localizzate intorno al "centro Comune", solitamente individuate dal PRG vigente come B o C, oppure in zone del centro storico o di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

In questa classe sono inseribili:

1. Le aree con limitata presenza di piccole industrie, ovvero quelle aree residenziali in cui la presenza di piccole attività industriali, pur non essendo configurabile come elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la mono-funzionalità residenziale.
2. Le aree portuali.
3. Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.
4. Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e presenza di attività artigianali. La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro Comune", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziarie. Nel caso del Veneto, l'area di "centro Comune" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

2.3 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

La classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legata alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

La zonizzazione acustica, una volta approvata dall'Amministrazione Comunale, costituisce uno strumento territoriale destinato ad avere un peso importante nella Pianificazione ambientale.

Qualora la redazione della zonizzazione acustica preceda l'elaborazione di nuovi strumenti urbanistici, saranno questi a recepirla nell'assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Tenendo in debita considerazione l'attuale classificazione acustica del territorio comunale, quale criterio generale prioritario è stato scelto quello di non creare micro – suddivisioni del territorio in zone differenti, ma nello stesso tempo di evitare una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

La Legge Quadro raccomanda inoltre di evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB_A, ma non sempre ciò è stato possibile proprio per non creare delle microaree.

Una possibilità intermedia prevista dalla Regione, fatta propria nel Piano, è quella di introdurre delle fasce di rispetto degradanti (fasce di transizione), di solito previste nelle aree confinanti con limiti acustici molto diversi.

Per l'identificazione delle classi prevalentemente ed esclusivamente industriali va precisato che nel territorio comunale esistono aree industriali prive di insediamenti abitativi, ma sono stati riscontrati anche casi di attività produttive immediatamente a ridosso di aree residenziali.

Si osserva inoltre che il traffico veicolare è la predominante forma di inquinamento acustico che comporta, nei centri urbani definiti "residenziali", il superamento dei valori massimi consentiti a seguito dell'emanazione del DPR n° 142/2004.

A conclusione del presente paragrafo si precisa che, nell'assegnazione alle varie zone d'uso delle classi di destinazione, si è cercato di:

- analizzare quanto previsto dal Piano degli interventi, ed ogni altra informazione utile sul territorio in esame;
- verificare la corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive;
- tenere presenti i criteri orientativi fissati dalla Regione Veneto e l'attuale classificazione acustica;
- seguire gli elementi fisici e/o viari per delimitare tra di loro le aree a diversa classificazione;
- considerare la programmazione territoriale prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- evitare di frammentare eccessivamente il territorio comunale;
- tenere presente la realtà acustica dedotta dai livelli di rumore riscontrati durante i monitoraggi ambientali;
- recepire le indicazioni fornite dai competenti uffici comunali per quanto riguarda le attività rumorose insediate in zone non conformi;
- valutare la densità urbana;
- considerare la presenza di attività commerciali, artigianali o di piccole industrie.

2.4 INFRASTRUTTURE STRADALI

Per quanto riguarda la rete stradale, la normativa stabilisce criteri abbastanza precisi, sebbene per certe sue parti possano sussistere dubbi interpretativi.
La strada, di per sé, non fa parte di una zona, ma viceversa deve essere vista come un elemento che concorre alla determinazione della zona stessa (i diversi tipi di strada e i relativi flussi veicolari giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare ogni singola zona).
L'interpretazione dei criteri fornita dalla Regione Veneto è, in questo senso, analoga a quella dei documenti proposti da altre regioni d'Italia, nonostante la diversità dei criteri metodologici che ne sono alla base. Oltretutto, se solo si considera l'entità del rumore emesso dal traffico veicolare, si intuisce l'impossibilità di poter garantire "sulla strada" livelli sonori confrontabili con quelli rilevati nella zona da essa sottesa. Non a caso, la successiva "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ha stabilito la differenza concettuale tra "valore limite di emissione", "di immissione" e "di qualità".
Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 ha evidenziato come le fasce di pertinenza stradale siano soggette ad una regolamentazione distinta da quella più generale contenuta nei precedenti disposti normativi.

Il DPR 30 marzo 2004 n° 142 ha individuato, per ciascuna tipologia di strada, l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica stradale, ossia della striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun

lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale vengono stabiliti i limiti di immissione del rumore.

Nel caso di fasce divise in due parti si considera una prima parte più vicina all'infrastruttura (denominata fascia A) ed una seconda più distante (denominata fascia B).

I limiti di immissione fissati per le **strade di nuova realizzazione** sono quelli stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato I del D.P.R. 142/2004:

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997.			
F - locale		30				

I limiti di immissione fissati per le **strade esistenti** sono quelli stabiliti dalla Tabella 2 dell'Allegato I del D.P.R. 142/2004:

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cusa e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55

D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997.			
F - locale		30				

Per quanto concerne invece la rete ferroviaria, il **D.P.R. 18 Novembre 1998** stabilisce le norme per il contenimento dell'inquinamento da rumore nell'esercizio del traffico ferroviario di strutture esistenti e di nuova realizzazione ad alta velocità.

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza pari a:

1) FASCIA A 100 metri di larghezza dalla mezzeria
2) FASCIA B 150 metri di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A

All'interno delle fasce di pertinenza sono definiti i seguenti limiti (Leq):

- per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA posti all'interno delle due fasce (A+ B = 250 metri) — 50 dB_A nel periodo diurno; 40 dB_A nel periodo notturno
- per le SCUOLE poste all'interno delle due fasce (A+ B = 250 metri) — 50 dB_A nel periodo diurno
- per gli ALTRI RICETTORI (es. abitazioni) posti all'interno della FASCIA A (100 metri) — 70 dB_A nel periodo diurno; 60 dB_A nel periodo notturno
- per gli ALTRI RICETTORI (es. abitazioni) posti all'interno della FASCIA B (150 metri) — 65 dB_A nel periodo diurno; 55 dB_A nel periodo notturno

Devono comunque venire rispettati i seguenti limiti per gli edifici (all'interno dell'edificio e a finestre chiuse):

- per gli OSPEDALI e le CASE DI CURA — 35 dB_A nel periodo notturno
- per le SCUOLE — 45 dB_A nel periodo diurno
- per gli ALTRI RICETTORI — 40 dB_A nel periodo notturno

L'eventuale programma di risanamento acustico dovrà essere approvato da una apposita commissione ministeriale di intesa con le Regioni e le Province.

Gli interventi, invece, nelle aree non edificate (interne alle citate fasce di pertinenza) per conseguire il rispetto dei limiti citati sono a carico del titolare della concessione edilizia

2.5 FASCE DI TRANSIZIONE

La Regione Veneto, nella D.G.R. 21 settembre 1993 n. 4313, ha introdotto il concetto innovativo di fascia di transizione, con cui cercare di armonizzare e omogeneizzare i livelli di inquinamento acustico sul territorio. Infatti, riprendendo il senso della "fascia di rispetto stradale", il Legislatore regionale ha intuito la possibilità di riscontrare zone confinanti di classi molto differenti, e tali da determinare pericolose e innaturali escursioni tra i livelli di rumore consentiti.

Introducendo la "fascia di transizione", che è una zona "franca" collocabile in una delle due zone contigue e in cui il rumore ammissibile è quello della fascia superiore, la Regione ha inteso definire un'area di decadimento del rumore, in cui esso deve passare dal livello della fascia superiore a quello della fascia inferiore.

Le fasce di transizione sono state previste nei seguenti casi e con le seguenti dimensioni:

A) Confine tra aree inserite in classe V o VI ed aree inserite in classe III: 50 m.

B) Confine tra aree in classe V o VI e aree in Classe II: 100 m.

C) Confine tra aree in classe V o VI e aree destinate a parco urbano e territoriale: 100 m.

D) Confine tra aree in classe III o IV e aree destinate a parco urbano e territoriale: 50 m.

E) Confine tra fasce di rispetto viabilistico (classe IV) e aree in Classe I: 50 m.

3. CRITERI PARTICOLARI DI REDAZIONE DEL PIANO

3.1 ANALISI TERRITORIALE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI CODOGNÈ

L'analisi territoriale è stata finalizzata all'individuazione delle realtà demografiche ed economiche presenti sul territorio del Comune di Codognè al fine di individuare e definire le classi di appartenenza.

Per la classificazione acustica del territorio comunale si è proceduto secondo le seguenti due fasi di lavoro:

1) raccolta notizie e dati disponibili, effettuazione di sopralluoghi conoscitivi;
2) suddivisione del territorio in zone di classe omogenea, sulla base di quanto acquisito sul territorio, dei dati raccolti, delle risultanze sperimentali e in particolare delle previsioni del Piano degli Interventi del Comune di Codognè.

Proprio le politiche e le strategie per gli insediamenti individuate dal Piano degli Interventi elaborato dal Comune di Codognè hanno costituito il principio ispiratore su cui si è fondata l'intera elaborazione del presente aggiornamento del Piano di classificazione acustica comunale.

Nella stesura del Piano si è pertanto cercato di valorizzare quei valori significativi del Comune di Codognè già evidenziati dal PAT, valori sia di interesse naturalistico/ambientale, sia di natura storico – monumentale e architettonica.

3.2 CRITERI DI ZONIZZAZIONE

La zonizzazione e l'assegnazione dei parametri di zona alle varie aree è stata calibrata sulla realtà di Codognè, in accordo con le indicazioni del P.I., ma prescindendo da quanto non ancora attuato.

L'analisi delle attuali cause di inquinamento acustico o rumore nel territorio di Codognè, condotta mediante sopralluogo diretto nel territorio, previa consultazione dell'Amministrazione Comunale, ha evidenziato il rumore stradale come la principale sorgente di emissioni sonore.

Per quanto riguarda le attività produttive, con particolare attenzione si sono considerate:

a) le aree con attività produttive, specialmente laddove localizzate al di fuori delle zone artigianali - industriali;
b) le aree residenziali dei centri abitati, soprattutto in corrispondenza degli attuali assi di attraversamento e/o penetrazione urbana;
c) le aree in prossimità di insediamenti commerciali;
d) le aree da sottoporre a tutela in relazione all'attività svolta (complessi scolastici, istituti di riposo), particolarmente quando prossime ad aree funzionalmente diverse;
e) le aree vincolate o di interesse paesaggistico - ambientale.

3.3 INDAGINI FONOMETRICHE

Al fine di verificare i livelli di rumorosità attualmente presenti in alcune zone specifiche del territorio comunale, sono state eseguite due campagne di monitoraggio acustico, nel periodo gennaio marzo 2017

I monitoraggi ambientali nel territorio comunale sono stati condotti utilizzando la strumentazione prevista e in applicazione delle norme tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico definite nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e negli allegati A, B e C del D.M.A 16 marzo 1998.

Prima della formulazione del programma di monitoraggio sul territorio sono state raccolte le informazioni utili sul territorio ed è stata effettuata una serie di sopralluoghi al fine di definire un metodo di lavoro razionale, fissare le postazioni, i periodi e i tempi di misura e stabilire eventuali priorità di intervento e controllo.

Si è cercato quindi, con criteri di razionalità e nei limiti dell'incarico assegnato, di reperire notizie e dati sperimentali per una descrizione esauriente delle sorgenti che determinano o influiscono sul rumore ambientale nell'ambito del territorio comunale.

Campagna fonometrica

La tabella che segue riporta i risultati delle indagini fonometriche eseguite nel territorio del Comune di Codognè:

N°	Ubicazione punto di monitoraggio	Data	L eq [db(A)]
1	Via Matteotti angolo via XXX ottobre ora di punta 08.00 8.40	15/02/2017	**72,5**
2	Via Vittorio Emanuele lato destro comune mattino	15/02/2017	**70,6**
3	Via Roma fonte civico n. 12 mattino	15/02/2017	**67,8**
4	Via Giannino Ancillotto mattino	15/02/2017	**63,4**
5	Via Roma a fianco Chiesa nuova mattino	15/02/2017	**57,5**
6	Via Roma fronte Chiesa nuova mattino	15/02/2017	**68,0**
7	Via Roma fronte civico mattino	15/02/2017	**67,9**
8	Via Farmacia fronte Chiesa vecchia	15/02/2017	**61,8**
9	Via Matteotti angolo via XXX ottobre ora 12.50 13.40	15/02/2017	**70,2**
10	Via Vittorio Veneto in prossimità comune Pomeriggio	15/02/2017	**69,8**
11	Via Roma fonte civico n. 12 Pomeriggio	15/02/2017	**70,1**
12	Via Giannino Ancillotto Pomeriggio	15/02/2017	**68,2**
13	Via Roma a fianco Chiesa nuova Pomeriggio	15/02/2017	**65,9**
14	Via Roma fronte Chiesa nuova Pomeriggio	15/02/2017	**69,7**
15	Via Roma fronte civico Pomeriggio	15/02/2017	**58,2**
16	Via Farmacia fronte Chiesa vecchia Pomeriggio	15/02/2017	**64,3**
17	Via Roverbasso fronte attività produttiva	17/02/2017	**66,0**
18	Via Roma incrocio con via Ongaresca	17/02/2017	**66,8**
19	Via Giannino Ancilotto confine comune Godega	20/02/2017	**65,5**
20	Via Mazzini confine Comune Fontanelle	20/02/2017	**60,6**
21	Via Vittorio Veneto zona case Dal Cin	20/02/2017	**66,8**
22	Via Roma rotonda Supermercato	20/02/2017	**62,6**
23	Loc. San Ulderico scuola Materna Don Bosco fronte accesso	17/02/2017	**53,4**
24	Loc. San Ulderico Via Cavour zona monumento fronte strada	17/02/2017	**71,5**
25	Via Sgargetta fronte civico 14	17/02/2017	**58,4**
26	Via Palladio incrocio con Via Fermi	17/02/2017	**66,8**
27	Via Palladio /via Fermi ore 11.50 – 12.30	17/02/2017	**70,9**
28	Via Palladio interna circa 30 metri “Cadore Mare” ore 11.30	17/02/2017	**57,1**
29	Via G. Rossa Accesso	17/02/2017	**69,2**
30	Chiesa Cimavilla accesso stradale da via Cadore Mare	07/02/2017	**68,5**
31	Via Cadore Mare incrocio con Via Asilo mattino	07/02/2017	**69,8**

32	Via Cadore Mare incrocio Via Giulio Cesare mattino	07/02/2017	**70,7**
33	Via Giulio Cesare fronte civico 15	07/02/2017	**63,6**
34	Rotonda Cimetta con via Cavour	07/02/2017	**63,8**
35	Via XXX ottobre fronte spaccio Latteria Roverbasso (effetto risonanza) primo pomeriggio	07/02/2017	**70,7**
36	Via XXX ottobre Incrocio Via Mattei primo pomeriggio	07/02/2017	**64,9**
37	Via Del lavoro fronte civico n.50	17/02/2017	**63,5**
38	Via del Lavoro incrocio con via Cadore Mare ore 12.00	22/03/2017	**71,4**
39	Via Cadore Mare fronte civico 13	22/03/2017	**68,5**

Le principali cause di inquinamento acustico segnalatesi sono quelle usuali e più facilmente identificabili, costituite dalle infrastrutture stradali (specialmente la S.p n. 15) e dagli insediamenti industriali in genere.

Minore rumorosità, ma perdurante in alcuni periodi dell'anno hanno le aree agricole; rumorosità periodica giornaliera determinano i principali poli attrattori diffusi nel territorio (esercizi commerciali, scuole in genere, municipio, strutture sportive, banche, ambulatori, uffici pubblici e postali, parchi, cimitero, pubblici esercizi).

.

4. SCELTE ADOTTATE

Considerati i risultati delle indagini fonometriche ed i criteri generali e particolari per la redazione del Piano, si procede alla descrizione delle scelte più significative operate nel presente lavoro, con particolare riferimento alle modifiche introdotte rispetto alla zonizzazione vigente.

4.1 AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I) E ZONE LIMITROFE

Sono state individuate le aree da considerare "particolarmente protette" (I Classe), ricadenti nelle categorie dei complessi scolastici e delle aree di interesse urbanistico .

Si riportano i due casi presenti nel comune (plessi scolastici):

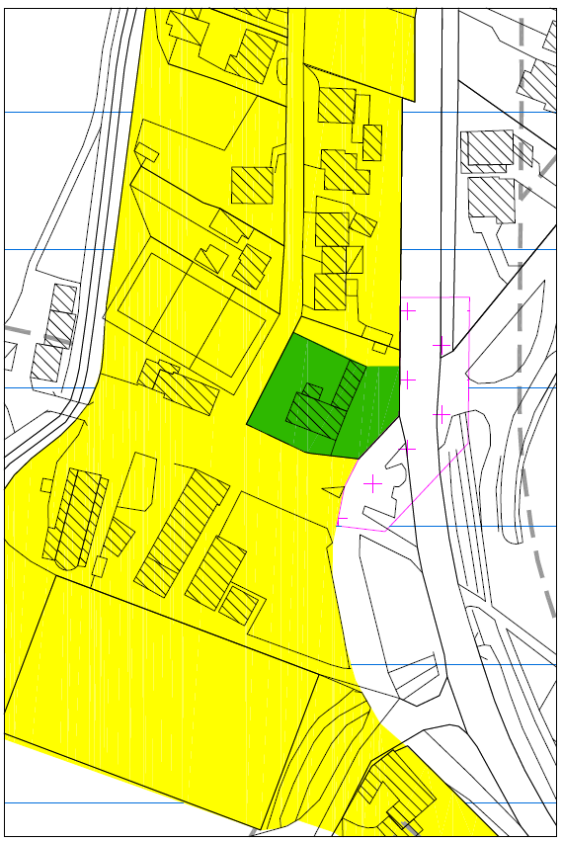

PIAZZA SAN UDERICO

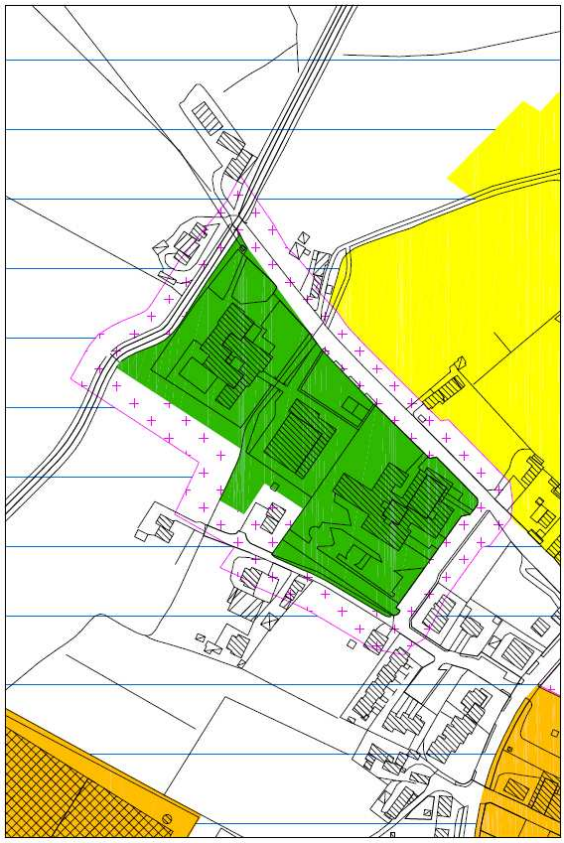

VIA DANTE

4.2 AREE RESIDENZIALI (CLASSE II)

Considerando lo sviluppo e la natura degli insediamenti abitativi esistenti, le attuali condizioni di esercizio della rete infrastrutturale, principale e secondaria, si è ritenuto di confermare in gran parte la serie di zone da classificare in Classe II, apportando tuttavia alcune parziali modifiche dei rispettivi perimetri, in modo da tener contro di quanto previsto ora dal Piano degli interventi del Comune di

Codognè. Le zone che sono state inserite in Classe II sono di norma zone non attraversate da assi viari a traffico intenso. In questo modo si è ritenuto opportuno intervenire sulla vigente Classificazione acustica del territorio comunale, in cui erano state comprese in Classe II anche diverse zone che, trovandosi di fatto attraversate da strade particolarmente trafficate, non potevano realisticamente soddisfare i requisiti richiesti per tali zone, alla luce anche del recente DPR n. 142/2004 sul traffico veicolare.

4.3 AREE DI TIPO MISTO (CLASSE III) E AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA (CLASSE IV)

Le zone agricole e forestali sono state di norma confermate in Classe III. Nella stessa classe sono state collocate aree che, pur attribuibili a zone di maggior tutela, presentano fonti occasionali di modesta rumorosità (dovute ad attività umane, traffico limitato, ecc.).
Le aree residenziali (diverse da quelle di cui al punto 4.5) sono state collocate in Classe III o IV, secondo le indicazioni fornite dai criteri metodologici della Regione Veneto, quando ubicate a ridosso di assi viari significativi. Sono state inquadrate in Classe IV le aree urbane interessate direttamente o indirettamente da intenso traffico veicolare, con significativa presenza di attività commerciali e uffici. In Classe III sono state collocate le aree rimanenti.
Inoltre, facendo propri gli indirizzi forniti dai criteri orientativi per la classificazione acustica, secondo i quali, se non per giustificati motivi, si deve evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA, si è ritenuto opportuno inserire delle zone “cuscinetto” di Classe III tra le c.d. aree “industriali” e le zone più prettamente “residenziali” poste in adiacenza, oppure tra le strade a maggior traffico e le zone residenziali inserite in Classe II.

4.4 AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI (CLASSE V)

Le zone industriali aventi presenza di abitazioni sparse sono state confermate in Classe V.

4.5 AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (CLASSE VI)

L’area industriale presente nel vecchio piano non è stata riconfermata per la presenza a ridosso della stessa e in parte compenetrante di una zona “ abitativa” indicata urbanisticamente come Nucleo Residenziale Agricolo

4.6 UNITÀ PRODUTTIVE "FUORI ZONA"

Unità produttive "fuori zona" sono state di norma attribuite alla Classe prevalente del territorio in cui sono inserite, nel tentativo di evitare la frammentarietà della zonizzazione, facendo propri gli indirizzi ed i criteri di zonizzazione indicati in precedenza.

Mentre altre attività in zona impropria (sul piano acustico) ma significative come potenzialità produttiva sono state inserite in zona IV (Colorazione Arancione).

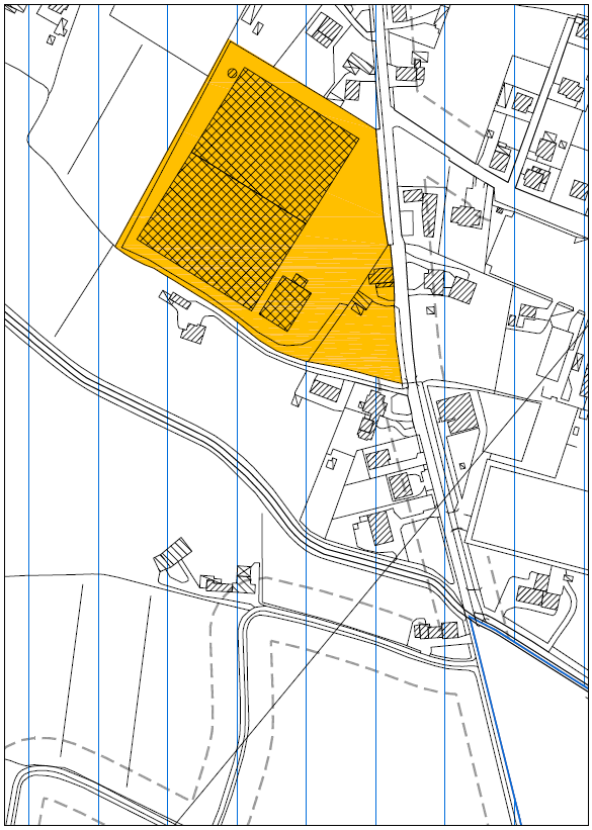

VIA CRISPI

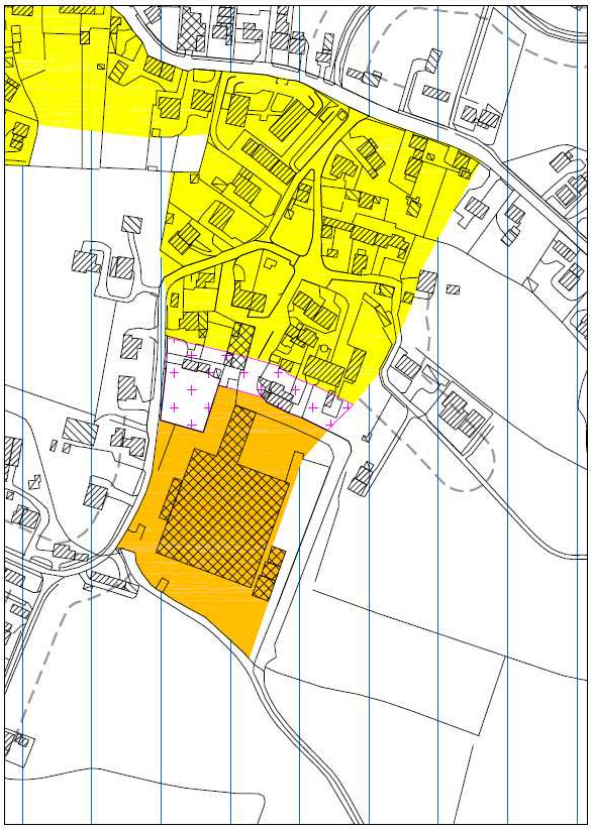

VIA COMUN

VIA ROMA

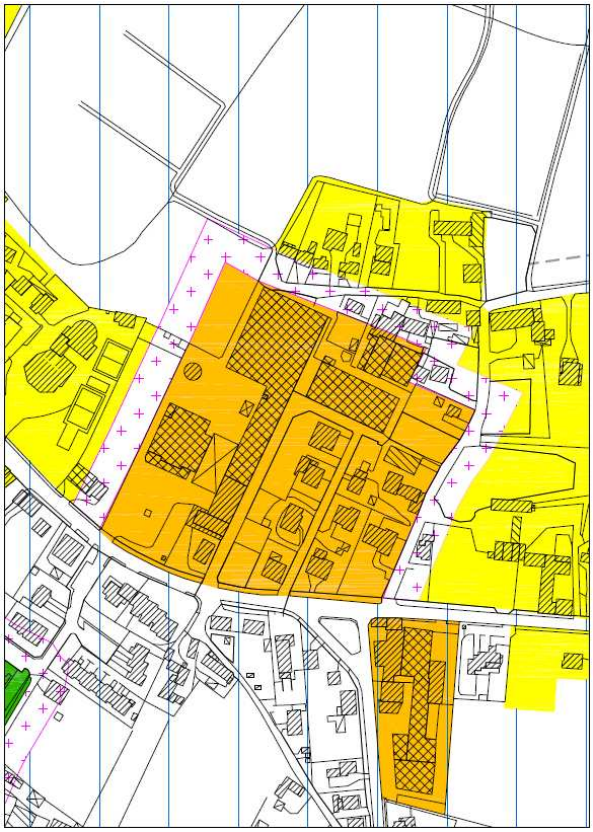

VIA ROMA

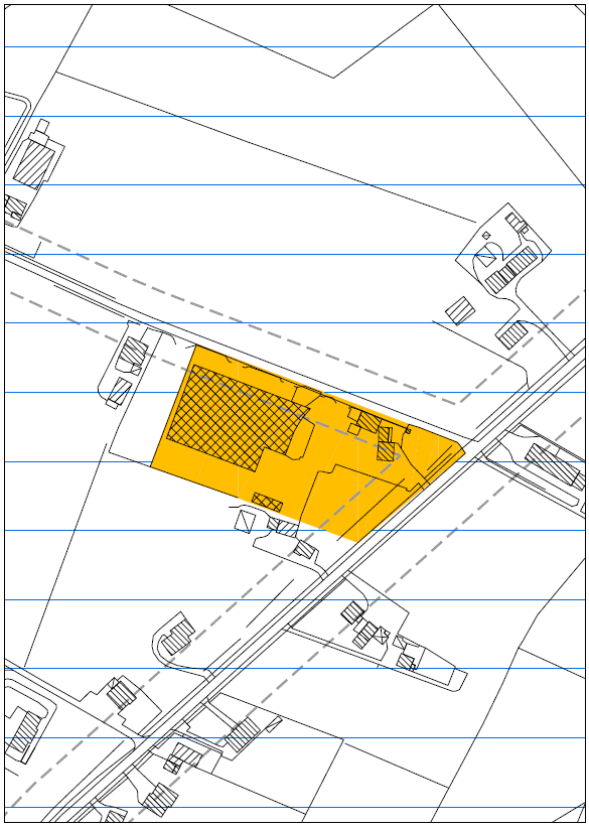

VIA VITTORIO VENETO

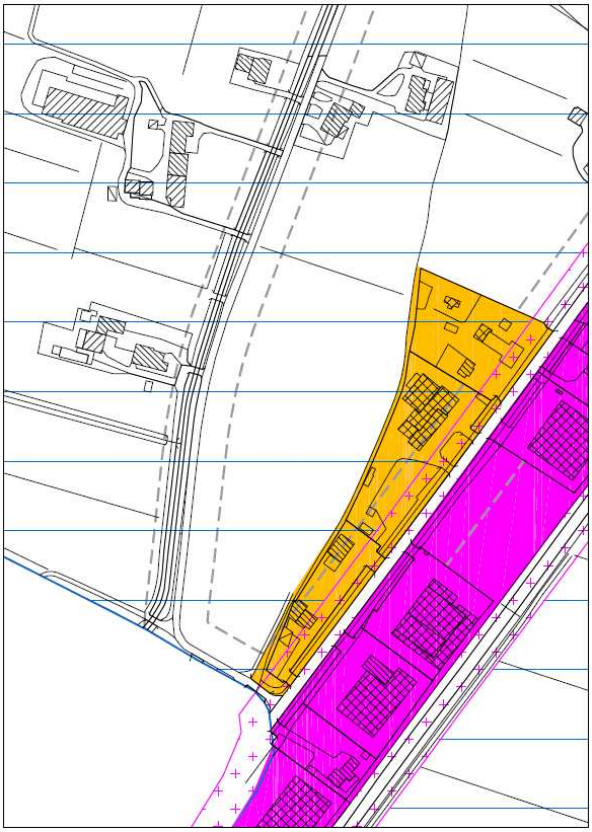

SP 15

4.7 FASCE STRADALI

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade sono elementi di primaria importanza nella predisposizione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

La strada, di per sé, non fa parte di una zona, ma viceversa deve essere vista come un elemento che concorre alla determinazione della zona stessa (i diversi tipi di strada e i relativi flussi veicolari giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare ogni singola zona).

Considerata, pertanto, la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, due infrastrutture stradali in particolare sono state analizzate attentamente nella predisposizione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Fatto salvo quanto innanzi precisato circa l'insussistenza di un obbligo di attribuzione di tutte le strade alla Classe IV (la limitatezza del traffico può giustificare classi inferiori), si propone quanto segue:

- L'esistenza di un flusso veicolare elevato e di aree urbane interessate da intenso traffico con presenza di attività commerciali, rende necessario prevedere, per queste zone, una fascia acustica con i limiti della classe IV.
- Associare per motivi di continuità ambientale la collocazione acustica con quanto fatto dai comuni limitrofi (San Vendemiano per la Cadore Mare).

Premesso ciò si propone la collocazione delle strade nelle seguenti categorie:

- strade
- strade urbane di quartiere (E, ibidem)
- strade urbane ed extraurbane locali (F, ibidem)

1. La SP 15 , denominata Cadore Mare, associarla alle strade extraurbane secondarie (C, ai sensi D.L.vo n°285 del 30.04.92, Nuovo Codice della Strada) con i seguenti limiti (simili alla classe V - zone prevalentemente industriali)

TIPOLOGIA STRADALE	**Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)**	**Scuole, ospedali, case di cura e di riposo**		**Altri ricettori**	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Cb- tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55

2. Si propone per le arterie: Via Cavour; Via XXX Ottobre; Via Vittorio Veneto; Via Roma; Via Roverbasso; la IV Classe. Trattandosi di arterie principali attraverso le quali transita una buona parte del traffico su strada (merci e passeggeri) tra diverse realtà comunali significative.

   Lungo queste arterie sono stati riscontrati valori elevati di rumorosità durante tutto l'arco della giornata, con picchi durante le ore di punta. Per ciascun lato, a fianco della fascia posta in Classe IV, laddove questa sarebbe stata confinante con una zona in Classe II, sono stati individuati dei "corridoi" in Classe III larghi 25 metri, in modo da rendere più graduale il passaggio di classe.

5. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO

Le procedure per l'assunzione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, in assenza di indicazioni normative precise, possono essere ricondotte per analogia alla vigente legislazione per la programmazione urbanistica.

Si propone perciò il seguente iter procedurale:

1) discussione preliminare in Commissione Urbanistica e in Giunta (ed eventualmente in Commissione Regolamenti)
2) adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano di Classificazione Acustica;
3) pubblicazione del Piano con possibilità dei cittadini, associazioni, ditte ecc. di esprimere proposte ed osservazioni al Piano stesso (60 giorni?);
4) trasmissione del Piano alla Provincia per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei Comuni contermini;
5) recepimento di eventuali osservazioni dei cittadini e/o enti da parte del Consiglio Comunale;
6) approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale;
7) invio di copia del piano di classificazione definitivo al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati, nonché alla Provincia in caso di modifiche/integrazioni del Piano rispetto alla copia già fornita per la verifica di congruità.